

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE A ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA ANNUALITA' 2010

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Torre Guaceto»

IL CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

*In qualità di Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, così come individuato dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 4 febbraio 2000*

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto le disposizioni del Decreto Istitutivo approvato D.I. del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Trasporti in data 4 dicembre 1991 (di seguito DECRETO) e il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area Marina Protetta di Torre Guaceto, approvato con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 26 gennaio 2009 (di seguito REGOLAMENTO), con particolare riferimento agli artt. 18 comma 6 e 19 comma 7;

Visto il Disciplinare di Attuazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», approvato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore, in data 14/12/2009 con Delibera dell'Assemblea Consortile n.02 (di seguito DISCIPLINARE)

COMUNICA CHE

Le attività di pesca sportiva per l'anno 2010 sono regolamentate e autorizzate secondo le modalità di sotto esposte.

art. 1. Ambito di applicazione

In accordo con quanto previsto dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, il presente avviso dispone le modalità di autorizzazione per i soggetti che operano la «pesca sportiva», definita come l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo.

La pesca sportiva è consentita esclusivamente nella zona C, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

art. 2. Istanza di autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva

Le domande di autorizzazioni devono essere redatte e presentate secondo i modelli in allegato al presente avviso, scaricabili, inoltre, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it.

La domanda deve essere presentata esclusivamente al personale incaricato presso la sede amministrativa dell'Ente Gestore, via Sant'Anna 6 Carovigno (BR) (di seguito SEDE), entro **2 giorni** dalla data prevista di effettuazione dell'attività. Non sono ammesse richieste pervenute per via postale, né via fax, né per via informatica.

art. 3. Corrispettivi per le autorizzazione e i diritti di segreteria

Così come disposto dall'**art 25 comma 2 Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria** del REGOLAMENTO, il soggetto gestore rilascerà autorizzazione giornaliera all'attività di pesca sportiva previo pagamento di € 10,00 (euro dieci) presso la SEDE al momento del rilascio dell'autorizzazione. Al pagamento sarà rilasciata una ricevuta fiscale nominale con la causale "spese tecniche e di segreteria – attività di pesca sportiva giorno _____"

Il canone di 10,00 € versato è da considerarsi giornaliero e pertanto valevole per il solo giorno richiesto nella domanda di autorizzazione. Il giorno deve essere necessariamente inserito nella causale della ricevuta. La ricevuta

fiscale rappresenta la dimostrazione dell'autorizzazione concessa. Pertanto deve essere necessariamente portata con sé durante l'attività di pesca sportiva.

art. 4. Esame dell'istanza e rilascio dell'autorizzazione

Le istanze, pervenute entro i termini di cui all'art. 1, sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore all'atto della domanda. Valutata la sussistenza dei requisiti richiesti, è rilasciata autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva contestualmente al pagamento del corrispettivo dovuto di cui all'articolo precedente.

L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione, in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente REGOLAMENTO;

L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

art. 5. Modalità di effettuazione della pesca sportiva

La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina protetta. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. all'interno dell'area marina protetta.

Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

- a. dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall'alba al tramonto;
- b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
- c. da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
- d. per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.

art. 6. Sorveglianza e monitoraggio

Il soggetto gestore effettua attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.

art. 7. Revoca autorizzazioni concesse e sospensiva cautelativa al rilascio di autorizzazioni

In caso di comportamenti riscontrati dal personale preposto alla sorveglianza e al controllo contrari a quanto previsto dal DECRETO, dal REGOLAMENTO e dal DISCIPLINARE, il Soggetto Gestore, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione, ha la facoltà di revocare le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata a/r, al soggetto interessato, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del REGOLAMENTO .

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, il trasgressore può presentare scritti difensivi. Scaduto tale termine il provvedimento risulta essere definitivo.

Nel caso di presentazione entro i termini degli scritti difensivi, il Soggetto Gestore, valutate le argomentazioni difensive, emette entro 30 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi ordinanza di conferma o di archiviazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione in corso, trasmessa raccomandata a/r.

Nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza di revoca e dell'ordinanza di conferma/archiviazione (o, in assenza di scritti difensivi, entro il 30esimo giorno dall'emissione dell'ordinanza di revoca) l'autorizzazione concessa è sospesa in via cautelativa e pertanto non potranno svolgersi le attività per cui era stata richiesta. Per la pesca sportiva non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni giornaliere fino al termine della procedura.

A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi.

art. 8. Applicazione di norme

Per quanto non espressamente citato in questo avviso, vige quanto riportato nel DECRETO, nel REGOLAMENTO, nel DISCIPLINARE, che sono parte integrante del presente avviso e nella normativa di settore, comunitaria, nazionale e regionale.

art. 9. Pubblicità

Il presente Avviso è affisso per il periodo di validità nell'Albo Pretorio del Soggetto Gestore e dei comuni di Brindisi e Carovigno, oltre che scaricabile dal sito internet ufficiale www.riservaditorreguaceto.it

MOD. 04/2009 – DOMANDA AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

Articolo 19 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 gennaio 2009 Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Torre Guaceto». (GU n. 42 del 20-2-2009)

- A fronte di irregolarità riscontrate durante l'attività di pesca sportiva, il personale del Soggetto Gestore è autorizzato ad interrompere l'attività, segnalando quanto di rilevante alle autorità competenti, per il sanzionamento dei comportamenti vietati. L'interruzione dell'attività non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato;
- In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, pari a 10,00 euro a giornata richiesta. Tale corrispettivo deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda presso la sede amministrativa dell'Ente Gestore, via Sant'Anna 6 Carovigno (BR). Al pagamento sarà rilasciata una ricevuta fiscale nominale con la causale "spese tecniche e di segreteria – attività di pesca sportiva giorno _____¹".
- Durante l'attività di pesca sportiva la ricevuta di cui al punto precedente dovrà essere necessariamente portata con sé e mostrato all'occorrenza. Sul retro sarà apposto un timbro di autorizzazione dell'attività recante il protocollo assegnato alla presente domanda.
- L'autorizzazione è nominale e non cedibile.

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. e a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione.

ALLEGATI:

- q) Copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario incaricato al ricevimento dell'istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità

Data

firma

SPECIE E TAGLIE CONSENTITE

Tabella lunghezza totale minima di cattura di alcune specie ittiche di interesse per l'AMP (es.m.ei.). (Reg. CE n.1198/2006; Reg. CE n.1967/2006; Reg. CE n. 643/2007; Reg. CE n.1559/2007)

La lunghezza totale di un pesce è misurata dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale.

SPECIE	CM	SPECIE	CM
cernie (Epinephelus spp, Polyprion sp.)	45	sarago testa nera (Diplodus vulgaris)	18
cefalo (Mugil spp. e Liza sp.)	20	sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)	18
merluzzo o nasello (Merluccius merluccius)	20	sgombri e cavalle (Scomber spp.)	18
mormora (Lithognathus mormyrus)	20	sogliola (Solea vulgaris)	20
occhialone o besugo (Pagellus bogaraveo)	33	sparaglione (Diplodus annularis)	12
orata (Sparus auratus)	20	spigola o branzino (Dicentrarchus labrax)	25
pagello fragolino (Pagellus erythrinus)	15	suri o sugarelli (Trachurus spp.)	15
pagello mafrone o rovello (Pagellus acarne)	17	tonno (Thunnus thynnus)	115
palamita (Sarda Sarda)	25	tonnetto (Euthynnus alletteratus)	30
sardina (Sardina pilchardus)	11	triglie (Mullus spp.)	11
sarago maggiore (Diplodus sargus)	23		

¹ Il canone di 10,00 € versato è da considerarsi giornaliero e pertanto valevole per il solo giorno richiesto nella presente domanda di autorizzazione. Il giorno deve essere necessariamente inserito nella causale della ricevuta. La ricevuta rappresenta la dimostrazione dell'autorizzazione concessa. Pertanto deve essere necessariamente portata con sé durante l'attività di pesca sportiva.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (ART. 13 DLgs.196/2003)

I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del DLgs 196/2003.

Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196), il sottoscritto incarica (indicare Associazione, Studio professionale o altri soggetti oppure la dicitura ME STESSO)

.....
ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici competenti, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio del procedimento, alla sua prosecuzione ed al ritiro degli atti conseguenti.

Firma

.....

Tagliare lungo la linea tratteggiata

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Sede amministrativa: Via S. Anna 6 - 72012 Carovigno (Brindisi) - Tel. 0831 990882 Fax 0831 994916 - e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it - sito internet: www.riservaditorreguaceto.it - P.IVA: 01918280742

AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA

Protocollo autorizzazione _____/PM/201__ del ____/_____/_____

Intestata a _____,

riconosciuto mediante _____

Valevole per il giorno(i) _____

Ricevuta fiscale n. _____ del _____

timbro

Firma operatore